



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 44-21
INT.

DECRETO LEGGE 21.9.2021 N.127

recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 21.9.2021 n.127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2021, col quale sono state adottate le linee guida per dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori previsto all'art. 1 del D.L. in questione, si adottano le seguenti

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE

L'obbligo della certificazione verde VID-19.

1. Tutto il personale amministrativo e delle Aliquote di polizia giudiziaria ha l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'art.9, c.2, legge n.87/2021 ¹.
2. L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 è **condizione** per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
3. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato **assente ingiustificato**.
4. Il possesso della certificazione verde **non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al lavoratore che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena**. In tal caso, pertanto, chi contragga il Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde, eventualmente già acquisita, **non autorizzerà l'accesso** o la **permanenza** nei luoghi di lavoro.
5. Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni già fornite (da ultimo con il provvedimento del 10.9.2021) per la riduzione del rischio di contagio.
6. L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 riguarda **anche** coloro che accedano alla sede struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività **diversa** dalla fruizione dei servizi erogati dalla sede giudiziaria; pertanto, **oltre al personale dipendente**, qualunque altro soggetto che non acceda per usufruire dei servizi dell'Ufficio o per partecipare a procedimenti/processi (ad esempio, in qualità di difensore,

¹ Come previsto dall'art.1 D.L. n.127/2021 mediante l'introduzione dell'art.9 quinquies nella legge n.87/127.

imputato/indagato, testimone, persona offesa/parte civile, altre parti processuali, testimone, perito, consulente) **dovrà essere munito di “green pass”**, ivi inclusi i **visitatori** a qualunque altro titolo e **e le autorità** (che accedano, ad esempio, per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro)

7. L'**obbligo** di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 riguarda **anche** chiunque acceda all'Ufficio per **lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro** (ad esempio, personale dipendente dell'impresa di pulizia dei locali; personale addetto al rifornimento dei distributori automatici; personale di imprese di manutenzione).

8. L'obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività' formazione o di volontariato presso la sede giudiziaria anche sulla base di contratti esterni.

9. L'**obbligo è escluso soltanto per le persone esenti dalla campagna vaccinale**, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e che dovrà essere esibita all'accesso. Per costoro il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

10. L'**obbligo è altresì escluso**, come già evidenziato, per coloro che accedono alla sede giudiziaria per usufruire dei servizi e parimenti per gli avvocati, i praticanti, i collaboratori e coloro che sono parti, testimoni, periti, consulenti tecnici nei processi o nei procedimenti.

Contenuto dell'obbligo.

1. Tranne per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'**accesso del lavoratore** presso il luogo di lavoro **non è dunque consentito** in alcun modo e per alcun motivo **se non sia in possesso** della predetta certificazione (acquisita o perché si è vaccinati da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi) **e in grado di esibirla** in formato cartaceo o digitale.

Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

2. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

3. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato.

4. I lavoratori che non dispongono di *green pass* **non** potranno, inoltre, essere adibiti a forme di **lavoro agile**.

5. È, pertanto, un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

6. Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, come già rilevato.

7. Per accedere alla sede giudiziaria, dunque, oltre al personale dipendente, chiunque altro soggetto dovrà essere munito di “*green pass*” che qui si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro (ad esempio, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura). Sono inclusi anche i visitatori e le autorità, come già annotato.

8. Il controllo della disponibilità della certificazione verde avrà luogo **all'ingresso**, mediante gli apparati in uso al personale addetto, il quale provvederà a adempiere le disposizioni pregresse in tema di contenimento del rischio di contagio dall'esterno e negli ambienti interni (come, da ultimo col provvedimento del 10.9.2021).

9. Il controllo all'accesso potrà avvenire anche manualmente con l'uso dell'applicativo “VerificaC19”, nell'attesa che il Ministero della giustizia metta a disposizione le operatività informatiche/telematiche e gli apparati di cui

alla Circolare 13.10.2021, che dovrà consentire l'immediata identificazione per la comunicazione agli uffici competenti a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio; verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, il responsabile dell'Ufficio del Personale quanto ai dipendenti amministrativi, ovvero i Responsabili delle Aliquote di p.g. quanto al personale di p.g., provvederanno a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.

10. Nelle more del rilascio e degli aggiornamenti delle certificazioni COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati potranno avvalersi dei documenti, cartacei o digitali, rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche o private (laboratori di analisi, farmacie, medici) attestanti una delle condizioni di cui all'art.9, c.2, lett. a), b) D.L. n.52/2021.

11. Infine, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di possedere e esibire la certificazione verde per accedere alla sede giudiziaria è rappresentata dagli utenti dei servizi nei termini già specificati.

Ovviamente, questa categoria di persone sarà comunque tenuta a tutti gli adempimenti previsti per evitare il rischio della diffusione del contagio e secondo le procedure già predisposte (da ultimo con provvedimento 10.9.2021).

Modalità e soggetti preposti ai controlli.

1. Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro; nel caso di questo Ufficio si individua nel Procuratore. Con atto formale si è già provveduto a delegare la procedura dei controlli e dei successivi adempimenti a personale specificamente individuato.

In particolare, si è individuato il personale destinato a eseguire i controlli all'accesso, ossia alla verifica della disponibilità ed esibizione del green pass (guardie particolari giurate addette già alla vigilanza della sede) e il personale destinato all'accertamento e contestazione delle eventuali violazioni (il responsabile dell'Ufficio del Personale, in caso dei dipendenti amministrativi e i Responsabili delle Aliquote di p.p. in caso di personale di p.g.).

Eguale si è individuato il personale destinato alla verifica, accertamento e contestazione delle violazioni in caso di controlli a campione sul luogo di lavoro (il responsabile dell'Ufficio del Personale, in caso dei dipendenti amministrativi e i Responsabili delle Aliquote di p.p. in caso di personale di p.g.).

2. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

E' previsto che in questo ufficio si proceda al controllo in forma massiva al **momento dell'accesso** alle sedi e solo in via residuale e per necessità (ad esempio in caso di malfunzionamento degli apparati destinati ai controlli all'accesso) si proceda a controlli a campione sul luogo di lavoro.

3. In adempimento della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori, né la conservazione della loro copia.

4. Nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione ai soggetti tenuti all'esibizione ovvero di green pass non valido il personale addetto alla verifica impedirà l'accesso del dipendente o della persona tenuta a essere munita di valida certificazione verde.

5. Nel caso di dipendente, il personale informerà i delegati all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, comunicando il nominativo del lavoratore.

6. Il personale dipendente sarà allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e considerato **assente ingiustificato** fino all'esibizione della certificazione verde valida.

7. Eguale, qualora il rifiuto o la non esibizione della certificazione si verifichi nel corso dell'orario di lavoro e in caso di **controllo a campione**. In questi casi, il delegato che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. Inoltre, dopo

aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il delegato sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021

8. In caso di accesso in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza del personale.

9. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore senza certificazione verde o in caso di rifiuto a esibirla permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

10. Per i **soggetti esenti** dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-*quinquies* del decreto legge n. 52 del 2021.

11. Nel caso in cui, in sede di verifica all'accesso, venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Modalità di applicazione delle sanzioni

Le *sanzioni* previste dall'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto al **preventivo accertamento** del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l'assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l'ufficio competente, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato (anche con una semplice email) l'assenza ingiustificata rilevata.

Laddove il controllo all'accesso, in mancanza di sistemi di rilevamento automatico, sia effettuato da personale a tal scopo delegato, il soggetto preposto al controllo comunicherà, con immediatezza, agli incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19**: in questo caso, il personale delegato che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunicherà agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, il personale delegato all'accertamento e contestazione delle violazioni comunicheranno la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Trattamento economico

Il lavoratore che rifiuta l'esibizione del green pass al controllo all'accesso o che non ha disponibilità di valido green pass, come quello sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass o che ne rifiuta l'esibizione è considerato **assente ingiustificato**. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, incluse anche le eventuali giornate festive o non lavorative, ossia fino all'esibizione del green pass, al lavoratore non è dovuto alcun compenso o emolumento comunque denominati, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario,

includere tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata.

I giorni di assenza non giustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Dunque, le giornate di assenza ingiustificate **sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti** (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

Cuneo, 13 ottobre 2021.


Il Procuratore
Onelio Dodero

In allegato:

Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi covid-19, c.d. green pass.

Provvedimenti di individuazione del personale destinato alle verifiche all'accesso, alle verifiche a campione nel luogo di lavoro, agli accertamenti e contestazioni delle violazioni

Verbali di verifica

Verbali di accertamento e contestazione violazioni

Informative ai lavoratori e ai lavoratori esterni

Informativa sul trattamento dei dati personali